

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010

☎ 0456205888 - fax 0456205800

P.IVA 00661030239

www.comune.torridelbenaco.vr.it

comune@torridelbenaco.vr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 30/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA DAL D.P.R. N.380/2001.

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Maggio con convocazione alle ore 13:00, nella Sala delle Adunanze dell'Auditorium San Giovanni, in sessione ordinaria, seduta pubblica previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri:

	Nome				Nome		
1	NICOTRA STEFANO	Presente		7	CONSOLINI TOBIA	Presente	
2	SALAORNI MARCO	Presente		8	PACE STEFANO	Presente	
3	ANDREOLI PASQUA	Presente		9	GIRAMONTI UGO		Assente
4	CELON CHIARA		Assente	10	FILIPPINI SOFIA	Presente	
5	GIACOMETTI MARCO	Presente		11	CONSOLINI GIORGIO		Assente
6	CAVALLARI STEFANO VALENTINO	Presente					

PRESENTI: 8

ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Milena Gaglio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA DAL D.P.R. N.380/2001.

Il Sindaco introduce il provvedimento di cui al punto quattro dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'attività sanzionatoria in materia edilizia, così come disciplinata dal D.P.R. 380/2001, prevede l'adozione di provvedimenti repressivi che si differenziano a seconda della tipologia di abuso posta in essere;
- la vigente normativa prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie con la corresponsione di somme, stabilite in un importo compreso tra un minimo ed un massimo, commisurate alla tipologia dell'abuso commesso o alla mancata presentazione e relativo rilascio di idoneo titolo abilitativo;
- a garanzia dell'esigenza di certezza, buon andamento, trasparenza dell'azione amministrativa, si rende necessario individuare criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie, previste dal vigente regime sanzionatorio, al fine di realizzare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento;

DATO ATTO che i proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/01 spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico, ai sensi dell'art. 4-ter dello stesso DPR 380/01;

RICHIAMATO l'art. 27 comma 1 del D.P.R. 380/2001 nel quale si recita *"il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dal regolamento dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi"*;

RITENUTO necessario, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dare agli uffici indirizzi operativi a cui debbano attenersi per la relativa applicazione, in caso di accertata inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi o in caso di presentazione di titoli abilitativi in sanatoria;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di un "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R. 380/2001";

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 222/2016, "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

RICHIAMATI gli artt. 6 bis, 27, 31, 33, 34, 36, 37 e 24 del D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia";

VISTA la Legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il DPR 380/01;

VISTO lo Statuto del Comune di Torri del Benaco;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 16.10.2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2022-2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2022-2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive, con le quali è stato approvato e modificato il PEG per il periodo 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Definizione del nuovo assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e individuazione delle aree delle posizioni organizzative. Approvazione organigramma/funzionigramma";

VISTO il decreto sindacale di nomina di P.O. Edilizia Privata n. 4 del 15.02.2022;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato;

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione;

Successivamente, il Sindaco-Presidente, nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione e procede con la votazione, la quale, espressa per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge, ottiene il seguente risultato proclamato dal Sindaco-Presidente:

Consiglieri presenti:	n. 8 (otto)
Consiglieri assenti:	n. 3 (tre) (Celon Chiara; Giramonti Ugo; Consolini Giorgio)
Favorevoli:	n. 8 (otto) (unanimità)
Contrari:	n. ==
Astenuti:	n. ==

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per le motivazioni soprarichiamate, il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia edilizia dal D.P.R. 380/2001" come allegato alla presente deliberazione;
3. Di stabilire che i proventi delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del DPR 380/01, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter, del DPR 380/2001, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico;

4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Edilizia Privata, dell'Area Urbanistica ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ciascuno per le rispettive competenze, di attivare le procedure necessarie per l'applicazione del presente atto;
5. Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, il Regolamento approvato è pubblicato sul sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Torri del Benaco.

Successivamente il Sindaco chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono stati proclamati dal Presidente:

Consiglieri presenti:	n. 8 (otto)
Consiglieri assenti:	n. 3 (tre) (Celon Chiara; Giramonti Ugo; Consolini Giorgio)
Favorevoli:	n. 8 (otto) (unanimità)
Contrari:	n. ==
Astenuti:	n. ==

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nicotra Stefano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Milena Gaglio

(atto sottoscritto digitalmente)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA DAL D.P.R. 380/2001

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento è quello di stabilire dei criteri oggettivi ed univoci, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 380/2001, ed in particolare quelle previste dagli art. 6 bis comma 5, art. 31 comma 4 bis, art. 33 comma 2, art. 34 comma 2, art. 36, art. 37 commi 1 e 4 e art. 24 comma 3.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi in seguito ad un accertamento di abuso edilizio o in seguito alla presentazione di un'istanza edilizia in sanatoria.

Articolo 3

Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

- Art. 6 bis comma 5 D.P.R. 380/2001 -

1. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori (CILA) per gli interventi edilizi con essa realizzabili come disposto dall'art. 6 bis comma 1 del D.P.R. 380/2001 e dalla tabella "a" del D.Lgs. 222/2016, comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro.
2. Tale sanzione è ridotta a due terzi (euro 333,00) se la comunicazione è effettuata spontaneamente quanto l'intervento è in corso di esecuzione.

Articolo 4

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità e con variazioni essenziali - Art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001 -

1. Il comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 prevede *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima"*.
2. Tali sanzioni, in relazione all'entità delle opere abusive realizzate sulle aree e sugli edifici non compresi tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001, sono così determinate:

a) Opere non quantificabili in termini di volume e superfici €2.000,00

b) Interventi di cambio di destinazione d'uso con le seguenti specifiche dimensionali:

fino a 20 mq	€ 4.000,00
oltre 20 mq e fino a 40 mq	€ 6.000,00
oltre 40 mq e fino a 80 mq	€ 8.000,00
oltre 80 mq	€ 16.000,00

c) Opere che hanno comportato solo aumento di superficie (senza aumento volumetrico):

fino a 20 mq.	€ 3.000,00
oltre mq.20	€ 5.000,00

d) Interventi di ristrutturazione edilizia (senza demolizione e successiva ricostruzione) che non abbiano comportato aumento della superficie e/o volumi:

con cambio di destinazione d'uso per superfici fino a mq.150	€ 7.500,00
con cambio di destinazione d'uso per superfici oltre i mq.150	€ 10.000,00

e) Interventi di ristrutturazione edilizia (senza demolizione e successiva ricostruzione) con ampliamenti:

fino a 40 mq	€ 5.000,00
da 40 mq a 100 mq	€ 15.000,00
oltre 100 mq	€ 20.000,00

f) Interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione con ampliamenti:

fino a 20 mq.	€ 10.000,00
oltre mq.20	€ 20.000,00

g) Interventi di nuova costruzione per una volumetria:

fino a 75 mc	€ 10.000,00
da 75 mc fino a 150 mc	€ 15.000,00
oltre 150 mc	€ 20.000,00

Articolo 5

Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

- Art. 33 comma 2 D.P.R. 380/2001 -

Per gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione.

Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

Articolo 6

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

- Art. 34 comma 2 D.P.R. 380/2001 -

Per gli interventi e le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Articolo 7

Accertamento di conformità - Art. 36 D.P.R. 380/2001 -

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività art. 23 comma 1 del D.P.R. 380/2001 (Super SCIA), o in difformità da essa, l'avente titolo può ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento

risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Per le opere soggette a permesso di costruire o SCIA ex art. 23 del DPR 380/01 la determinazione delle sanzioni è pari al doppio del contributo di costruzione che sarebbe dovuto per il rilascio del titolo in via ordinaria e comunque non inferiore all'importo minimo di € 1.000,00.

3. Per le opere soggette a permesso di costruire o SCIA ex art. 23 del DPR 380/01 gratuite la determinazione della sanzione è pari al contributo di costruzione altrimenti dovuto per analoga costruzione a titolo oneroso e comunque non inferiore all'importo minimo di € 1.000,00.

4. Per le opere realizzate in difformità e/o parziale difformità comportanti riduzione di volume e/o superficie l'importo della sanzione non potrà essere inferiore all'importo minimo di € 1.000,00.

Articolo 8

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità - Art. 37 commi 1 e 4 D.P.R. 380/2001 -

1. Ai sensi del comma 1 art. 37 D.P.R. 380/2001 *"la realizzazione di interventi di cui all'art. 22 commi 1 e 2 del D.P.R. 380/2001 in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516,00 euro"*.

Modalità di applicazione della sanzione

L'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è determinato come differenza tra il valore venale dell'immobile a seguito della esecuzione delle opere (Valore Attuale = VA) e il valore venale dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere (Valore precedente = VP), ed è riferito alla data di accertamento dell'abuso.

Sanzione pecuniaria = $(VA - VP) \times 2$

Il Dirigente, accertata l'esecuzione di interventi abusivi di cui al comma 1, al fine di determinare il valore venale su cui applicare la sanzione pecuniaria, può affidare detta determinazione all'Agenzia del Territorio.

Il valore venale può essere anche determinato da parte degli Uffici mediante presentazione a firma di tecnico abilitato di computo metrico estimativo utilizzando il prezziario della C.C.I.A.A. di Verona ultimo trimestre delle opere realizzate in assenza o in difformità del permesso di costruire.

Il Dirigente, con proprio provvedimento ingiunge il pagamento della sanzione come sopra determinata e il pagamento della stessa entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

Il pagamento della sanzione consente agli interessati di mantenere in essere gli interventi realizzati e sanzionati, sotto il profilo urbanistico – edilizio.

2. Ai sensi del comma 4 art. 37 D.P.R. 380/2001 *"Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio"*.

Modalità di applicazione della sanzione

Il comma 4 prevede la possibilità di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività qualora gli stessi siano conformi alla disciplina urbanistica – edilizia vigente, sia al momento della loro realizzazione sia al momento della domanda. L'aumento del valore è verificato dall'ufficio comunale competente in relazione ad apposita perizia asseverata prodotta dal richiedente e redatta da tecnico abilitato.

La sanzione è determinata secondo la seguente tabella:

Aumento del Valore dell'immobile	Sanzione
0 - 20 %	1.000,00 €
21 % - 25 %	1.290,00 €
36 % - 55 %	2.322,00 €
56 % - 70 %	3.096,00 €
71 % - 85 %	4.128,00 €
86 % - 100 %	5.164,00 €

Il Dirigente stabilisce la sanzione da € 1.000,00 a € 5.164,00 in relazione all'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'intervento (come da tabella) e ingiunge, con proprio provvedimento, all'interessato il pagamento della stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica.

Articolo 9

Agibilità - Art. 24 comma 3 D.P.R. 380/2001 -

1. In base a quanto disposto dall'art. 24 comma 3 la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 a euro 464,00.

2. La suddetta sanzione si applica nella misura di seguito indicata:

- a) € 77,00 nel caso in cui la segnalazione certificata di agibilità sia presentata entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
- b) € 154,00 nel caso in cui la segnalazione certificata di agibilità sia presentata dal 61° al 120° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;
- c) € 464,00 nel caso in cui la segnalazione certificata di agibilità sia presentata oltre il 121° giorno dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento;

3. Ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa si considera quale data di ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento quella contenuta nella comunicazione di fine lavori o nel certificato di collaudo finale per opere soggette a SCIA.

4. Qualora non sia stata presentata nei termini di legge la comunicazione di fine lavori dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente data certa di ultimazione dei lavori.

Articolo 10

Modalità di applicazione della sanzione

Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti articoli sono applicate per ogni unità immobiliare.

Art.11

Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie

È ammessa su espressa istanza del trasgressore la rateizzazione del pagamento della sanzione per importi superiori a €. 2.000,00 (duemila/00) nella misura di quattro rate semestrali. Le rate semestrali non saranno gravate da interessi avendo la rateizzazione funzione di agevolazione. La rateizzazione dovrà essere sempre garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con primaria compagnia e con rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.

Art.12

Destinazione dei proventi

I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 31 comma 4bis previste dal presente regolamento, dovranno essere versate in apposito capitolo del bilancio e sono destinate esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico, ai sensi del comma 4-ter.

Articolo 13

Emissione delle sanzioni e modalità di pagamento

Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti articoli sono quantificate dal Responsabile con specifico provvedimento amministrativo che verrà notificato all'interessato.

In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di un'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 14


Disposizioni finali

Per eventuali interventi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento relative sanzioni saranno determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica a discrezione del Responsabile. Eventuali modifiche agli importi ed ai parametri numerici contenuti nel presente regolamento saranno stabilite con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Esso è da considerarsi documento dinamico da adeguare in funzione dell'esperienza acquisita ed a seguito della sua pratica applicazione. Il presente regolamento è stato definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.05.2022.



COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Provincia di Verona

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239

☎ 0456205888 ☎ Fax 0456205800

www.comune.torridelbenaco.vr.it

Area Edilizia Privata
Edilizia Privata

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 25/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
 AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA DAL D.P.R. N.380/2001.**


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

26/05/2022

Il Responsabile
ISOTTA MARCO / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona
Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239
☎ 0456205888 📠 Fax 0456205800
www.comune.torridelbenaco.vr.it

Area Edilizia Privata
Edilizia Privata

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 25/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
 AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA DAL D.P.R. N.380/2001.**


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

27/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Moretti / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona
Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239
☎ 0456205888 ☎ Fax 0456205800
www.comune.torridelbenaco.vr.it

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 25 del 30/05/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 07/07/2022.

Data, 07/06/2022

Funzionario

Francesca Lombardi / INFOCERT SPA